



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)

Regolamento Urbanistico

Componente localizzazione
razionalizzazione ed ammodernamento
degli impianti stradali di distribuzione
carburanti

RELAZIONE

PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ED
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI

Dirigente Dott. Gianfranco Pianigiani
Responsabile del procedimento Arch. Stefania Marcellini

Gruppo di lavoro:

Coordinatore Geom. Roberto Giovani
Collaboratori Arch. Paola Senatore
Arch. Davide Tonelli
Dott.ssa Patrizia Barbagallo

RELAZIONE

Piano per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti

Il piano si prefigge l'elaborazione di un programma di ristrutturazione della propria rete di impianti di distribuzione dei carburanti ai fini di attuare le prescrizioni e gli obiettivi fissati dalla legislazione nazionale e regionale.

La razionalizzazione della rete di distribuzione è l'opportunità di introdurre anche una disciplina sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei nuovi impianti.

Tale piano si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- ammodernamento del sistema distributivo e miglioramento del servizio all'utenza;
- individuazione degli interventi da adottare per il loro eventuale adeguamento;
- individuazione degli ambiti compatibili per l'installazione di nuovi impianti.

Ai fini di raggiungere tali obiettivi è stato necessario definire un quadro conoscitivo della distribuzione attuale ed in particolare:

- il numero degli impianti esistenti;
- le caratteristiche tipologiche, strutturali e gestionali;
- la localizzazione degli impianti esistenti, individuando quelli eventualmente localizzati nei centri storici e quelli eventualmente incompatibile;
- la classificazione degli impianti per livello erogato.

Tali elementi sono riscontrabili in calce alla presente relazione.

Il quadro normativo di riferimento per la localizzazione degli impianti stradali fa riferimento alle seguenti norme:

- D. Lgs n° 32 del 11 febbraio 1998;
- L.R. n° 19 del 24 marzo 2004 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";
- DPGR n°42/R del 2 agosto 2004 "Regolamento di attuazione della L.R. 19/2004"
- L.R. n° 28 del 7 febbraio 2005.

Con tali disposizioni vengono abrogate tutte le normative regionali in vigore; recepimento completo del D. Lgs 32/98, eliminazione dei limiti numerici (min e max) degli impianti autorizzabili nel territorio comunale.

Dall'analisi del quadro conoscitivo e delle disposizioni legislative è stato suddiviso il territorio comunale in 4 zone, vedasi la relativa TAV. grafica, facente parte integrante del piano, nella quale tra l'altro sono individuate le seguenti zone:

- a. Zona 1 (centri storici) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, N. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o alla revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o ad aree assimilabili;
- b. Zona 2 (zone residenziali) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera b) e c) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili;
- c. Zona 3 (zone per insediamenti produttivi) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera d) e f) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili;
- d. Zona 4 (zone agricole) che corrisponde alle parti di territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del D.M. 1444/1968 o ad aree assimilabili.

Introducendo per le medesime norme attuative del piano e un regolamento "gestionale".

Norme attuative

Tali norme costituiscono l'attuazione delle disposizioni regionali e le disposizioni relative alla disciplina delle attività degli impianti, edificatorie, localizzative.

Nelle quali vengono esplicitate le diverse definizioni degli oggetti normati.

Vengono introdotte norme di carattere generale quali ad esempio:

- permeabilità dei suoli;
- cessazione o trasferimento dell'attività;
- modifica degli impianti esistenti;
- verifiche ambientali;
- rispetto delle norme del Codice della Strada;
- modalità e caratteristiche degli impianti.

Introduzione di norme relative alla tutela dei beni ambientali e architettonici.

Gli indici di intervento e le caratteristiche dell'area, la superficie minima degli interventi variabile in funzione delle varie zone.

Una disciplina sulle distanze minime tra i diversi impianti, tenendo conto delle diverse zone su cui è stato suddiviso il territorio comunale e le relative modalità di calcolo.

Un capitolo a parte relativo all'installazione di insegne e segnaletica, nel rispetto del codice e regolamento della strada.

Le modalità di smantellamento e rimozione degli impianti esistenti.

Una norma innovativa, relativa alla materia energetica in cui anche tali strutture potranno concorrere ad eventuali situazione di carenza energetica.

Ed in ultimo una normativa specifica per il rifornimento natanti.

A tale piano si affiancherà non come strumento attuativo ma come propria regolamentazione un regolamento, al fine di rendere certo e definito il procedimento amministrativo di autorizzazione degli impianti, sia nel caso di nuovo insediamento, sia di ristrutturazione dell'esistente.

In esso vengono definite in modo certo le procedure dell'autorizzazione, nonché i requisiti per l'esercizio dell'attività, le modalità del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, le modalità di modifica degli impianti, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

Le modalità di collaudo dell'impianto, gli orari e turni di riposo, il servizio notturno.

La pubblicità degli orari e dei prezzi praticati.

Le modalità di prelievo di carburanti presso gli impianti.

Le modalità di vigilanza e sanzioni.